

Prot. n. AIA/CRA/03/17861

Bologna, lì

5 GIU. 2003

Oggetto: richiesta di parere in merito all'ammissibilità del contratto di associazione in partecipazione per il responsabile tecnico nelle attività disciplinate dalle leggi n. 46/90 (impiantisti) e n. 82/94 (imprese di pulizie).

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione della richiesta di parere inviata in data 18/03/2003 dalla CPA di Ferrara, nella seduta del 28 maggio 2003 ha deciso quanto segue.

Ai fini di una corretta applicazione dell'art. 2 comma 4 della legge quadro n. 443/85 occorre valutare con precisione l'attività svolta dall'impresa, premesso che i requisiti tecnico-professionali specifici richiesti nell'esercizio di particolari attività richiedenti una peculiare preparazione ed implicanti responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, sono quelli previsti dalle leggi statali di settore.

Il nuovo orientamento assunto dalla C.R.A. con parere - prot. AIA/CRA/01/25497 del 21/12/2001 - esclude il riconoscimento della qualifica artigiana all'impresa il cui responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività disciplinate dalla legge n. 122 /92 non sia il titolare /socio, bensì un associato in partecipazione.

Occorre, in via preliminare, precisare che tale orientamento riguarda solo le imprese di autoriparazione ed è stato assunto a seguito dell'entrata in vigore del Dpr 558/99 "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici".

In particolare, il predetto Dpr, all'art. 10, disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività di Autoriparazione. Si precisa, infatti al comma 4 dell'art. 10 che *"Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale*

sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'art. 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443."

In linea con la Circolare n. 3286/c del 19/6/92 del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato, questa C.R.A. riteneva ammissibile la nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 7 della legge 122/92. Il rapporto di collaborazione poteva concretizzarsi in diverse modalità, dal rapporto subordinato a quello societario, da quello di associazione in partecipazione a quello di collaborazione professionale.

Tanto premesso, la C.R.A. nell'assumere il nuovo orientamento, si è allineata con le prescrizioni normative del successivo Dpr 558/99 art. 10 comma 4.

Per l'attività di pulizie, disciplinate dalla Legge 82/94, l'art. 2 comma 1, prevede diversi requisiti di onorabilità e al comma 2 dispone che i medesimi siano posseduti sia dall'imprenditore, che dall'istitutore o dal direttore dell'impresa: ne segue che laddove l'imprenditore preponga un terzo alla gestione dell'impresa, sia l'uno che l'altro devono possedere i requisiti di onorabilità. In merito, occorre richiamarsi alla circolare n. 3428/C del 25/11/97, che ha nel dettaglio disciplinato il requisito della "immedesimazione" del responsabile tecnico nei confronti dell'impresa. In particolare, al punto 5 applica per analogia le argomentazioni relative alle circolari diramate a seguito dell'emanazione della Legge n.46 del 1990 (disciplina delle attività di installazione).

Infatti, per le imprese di installazione impianti l'art. 2, comma 2, della L. 46/90 consente all'imprenditore privo dei requisiti prescritti per lo svolgimento dell'attività di impiantista di nominare un responsabile tecnico in possesso di tali requisiti, senza far menzione del tipo di rapporto intercorrente tra i due, pertanto, il responsabile tecnico può essere anche associato in partecipazione.

Il Presidente della CRA

Glauco Cavassini

Oggetto: richiesta di parere in merito all'ammissibilità del contratto di associazione in partecipazione per il responsabile tecnico nelle attività disciplinate dalle leggi n. 46/90 (impiantisti) e n. 82/94 (imprese di pulizie)

Il sottoscritto Sergio Provasi, in qualità di Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato di Ferrara, con la presente chiede alla Spettabile Commissione regionale per l'artigianato di fornire un parere in merito al seguente quesito.

In via preliminare è opportuno ricollegarsi al precedente parere della C.R.A. - prot. AIA/CRA/01/25947 del 21/12/2001 - che ha richiamato l'applicazione dell'art. 2/4 della legge n. 443/85 nel motivare l'orientamento di non riconoscere la qualifica artigiana all'impresa in cui il responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività disciplinate dalla legge n. 122/92 non sia il titolare/socio, bensì un associato in partecipazione.

Poiché si ritiene che il richiamo alla stretta applicazione dell'art. 2/4 della legge n. 443/85 debba riferirsi a tutte le attività per l'esercizio delle quali sia richiesto il possesso di particolari requisiti tecnico-professionali, si chiede di formulare un parere in merito alla correttezza logico-giuridica dell'estensione, anche per le attività disciplinate dalle leggi n. 46/90 e n. 82/94, del principio di non ammissibilità, all'interno dell'impresa artigiana, della figura dell'associato in partecipazione che svolga la funzione di responsabile tecnico, quando il titolare o socio dell'impresa sia privo dei requisiti prescritti dalle leggi in parola.

Si ritiene infatti che l'applicazione del principio sancito dall'art. 2/4 della legge quadro n. 443/85 non consenta alcuna disparità di trattamento tra le imprese svolgenti le attività di cui alla legge n. 122/92 (per le quali la qualifica artigiana non è riconosciuta se il responsabile tecnico è un associato in partecipazione) e le imprese che, svolgendo le attività disciplinate dalla legge n. 46/90 e dalla legge n. 82/94, chiedano l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

In attesa di riscontro è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Presidente della C.P.A.

Sergio Provasi

